

Spett.le

Comune di Appiano Gentile (CO)

Alla c. a. del Signor Sindaco

Parere n. 01 del 27 gennaio 2025

Oggetto: PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DELLA SEZIONE PIAO RELATIVA AL PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2025-2027

Il sottoscritto Dott. Angelo Verità, Revisore dei conti, del suddetto Comune, nominato con deliberazione n. 43 del 27 dicembre 2024 per il triennio 27 gennaio 2025 – 26 gennaio 2028,

Visti lo schema di PIAO 2025-2027 che sarà sottoposto all'approvazione dell'organo competente e che tra le varie sezioni comprende anche la sezione della programmazione del fabbisogno del personale;

l'art. 6 del D. L. 80/2021 e i decreti attuativi che hanno previsto l'introduzione del Piano Integrato di Attività di Organizzazione (PIAO) che accorpa una serie di atti di programmazione, tra cui la programmazione del fabbisogno del personale;

Rilevato che L'Organo di Revisione non deve esprimere un parere sul PIAO, ma, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, nonché dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge 58/2019, sulla programmazione del personale.

Dato atto che la Corte dei Conti, SRC Lombardia, con deliberazione n. 461/2015/PAR del 15/12/2015, ha chiarito che *“(…) il parere dell'Organo di Revisione sugli atti di programmazione dell'assunzione di personale ex art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, deve essere obbligatoriamente assunto antecedentemente alla relativa deliberazione, essendo finalizzato, non solo a obiettivi di controllo, ma anche a supportare, con una valutazione tecnica proveniente da un Organo dotato di autonomia e terzietà rispetto all'Ente, l'Organo deliberante dell'ente locale, con la conseguenza che la deliberazione assunta in assenza del predetto parere deve ritenersi invalida (…)”*.

Esaminata la sezione del PIAO relativa al fabbisogno del personale, al fine di esprimere il proprio parere;

Richiamate la prima programmazione finanziaria dei fabbisogni approvata nel DUP dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 22 luglio 2024, la relativa Nota di aggiornamento

approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 27 dicembre 2024, unitamente al Bilancio di Previsione 2025-2027 che contengono gli stanziamenti in base al PTFP inizialmente inserito.

Richiamate le seguenti disposizioni, relativamente alle competenze dell'Organo di Revisione in materia di PTFP e verifica dei limiti di spesa di personale degli Enti Locali:

l'art 39 della Legge n. 449/1997, richiamato a sua volta dall'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 ove dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

l'art. 3, comma 10-bis, del D. L. n.90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ove dispone che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa del personale viene certificato dai Revisori dei conti.

Dato atto che il vigente quadro normativo di riferimento in materia di spese di personale – compresi gli oneri afferenti alla contrattazione decentrata – e di capacità assunzionali è rappresentato dalle seguenti disposizioni:

- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6 ter, nel rispetto delle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- il comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrato dal comma 120 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dispone che gli enti soggetti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche ed amministrative;

- l'art.3, comma 5 sexies, del D. L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s. m. i. ove dispone: “ per il triennio 2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella

finanziaria e contabile, gli Enti Locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;

- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- l'art. 14-bis del Decreto legge n. 4 del 2019 avente ad oggetto: “Disciplina delle capacità di assunzione delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli Enti Locali;

- L'art. 33 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge, che definisce le nuove modalità di determinazione della capacità assunzionale rimandando ad un successivo decreto la percentuale di riferimento sulla base dell'indice demografico.

Considerato che con il Decreto del 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la circolare 13 maggio 2020 sul decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 2019 in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

Considerato che il c. d. Decreto Crescita (Decreto-legge n.34/2019), all'art. 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà di assunzione dei comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. A seguito di intesa in Conferenza Stato-città in data 11 dicembre 2019 e tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in data 30 gennaio 2020, è stato adottato il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno 17 marzo 2020 (di seguito “decreto attuativo”) recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020, in luogo della data del 1°

gennaio 2020 come previsto inizialmente, al fine di così regolare meglio il passaggio al nuovo regime.

Dato atto della Dotazione Organica al 01/01/2024, intesa anche come spesa potenziale massima, così come risulta dalla documentazione allegata alla proposta di delibera;

Esaminate l'attuale dotazione organica intesa come personale attualmente in servizio e la necessità di rimodulazione in base ai fabbisogni, integrata con il piano di assunzioni contenuto nell'allegato E del PIAO;

Preso atto della consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e che in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.;

Preso atto delle previste assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale;

Dato atto che la spesa derivante dalla programmazione sopra esposta rientra nei limiti della spesa per il personale nel rispetto delle disposizioni che la regolamentano;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili competenti dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 -Tuel;

Visti i dati forniti dal responsabile del servizio Finanziario inerenti la dimostrazione della spesa nel rispetto della capacità assunzionale in base al DM 17/03/2020 attuativo dell'articolo 33, comma 2, D. L. n. 34/2019;

Verificato quanto sopra

Esprime

Parere favorevole

alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "PROPOSTA SEZIONE PIAO RELATIVA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025/2027" raccomandando, al riguardo, la puntuale verifica delle disposizioni in materia di personale ed in particolare l'adeguamento degli stanziamenti con riferimento alla normativa che stabilisce il limite di spesa e al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Castiglione delle Stiviere, li 27 gennaio 2025

L'ORGANO DI REVISIONE

(Dott. Angelo Verità)

